

« Art. 3. I ministri della marina e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

(La Camera approva.)

La legge rimane così concepita :

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 51,500 in aumento alla categoria 24, residui 1849 e retro, del bilancio della regia marina, per compiere la costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Genova, stata autorizzata in lire 2,540,000 col regio brevetto del 21 agosto 1845.

« Art. 2. È parimente autorizzata la spesa nuova di lire 198,500 in aumento al bilancio 1851 della regia marina per sopperire all'acquisto d'una porta natante pel suddetto bacino, ed alle spese accessorie, e per cui verrà aperta un'apposita categoria nella parte straordinaria del detto bilancio.

« Art. 3. I ministri della marina e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

Si procederà allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	122
Maggioranza	62
Voti favorevoli	115
Contrari	7

(La Camera approva.)

Il deputato Tuveri scrive annunciando che ritira il suo progetto di legge poc'anzi da me letto, riserbandosi di presentarlo direttamente al Ministero.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la tassa sulle successioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 566.)

Come questa legge fu distribuita a tutti i deputati, credo inutile di darne lettura, quindi dichiaro aperta la discussione generale, e do la parola al deputato Gianone, che ne è il relatore.

GIANONE, relatore. Signori, io non sorgo a difendere un progetto di legge che altri non ha ancora combattuto; io intendo fornire alla Camera alcuni schiarimenti di fatto, o, dirò meglio, alcune nozioni statistiche, onde non abbia più a camminare alla cieca in questa discussione, come si dovette fare per altre leggi di finanza, onde metterla in grado di poter calcolare anticipatamente la portata finanziaria delle disposizioni che le sono sottoposte, non che di quelle variazioni che per avventura venisse in pensiero a taluno di appor- tare alle disposizioni medesime.

La Camera ritiene che il prodotto attuale di questa tassa è per l'erario di 700,000 lire circa, e dirò, in cifre più precise, corrispondenti alla media di un triennio, che è di 723,000 lire. Quale ne sarà il prodotto, secondo il progetto di legge che viene ora in discussione? Questo è il problema che io mi propongo di risolvere. A questo proposito è indispensabile il considerare distintamente le variazioni che vengono proposte nel progetto in discussione, a fronte della legge 1821. Queste variazioni, aventi tratto finanziario, io le riduco principalmente a tre, di cui l'una riflette gli stabili, l'altra i mobili, e la terza entrambe le specie di beni.

La variazione che riflette gli stabili consiste nel diverso modo di valutazione.

La Camera sa che, secondo la legge del 1821, la valutazione degli stabili si faceva sulla base del reddito netto.

L'attuale progetto di legge propone di farlo sul valore capitale in comune commercio.

La seconda variazione, quella che riflette i mobili, consiste nel pareggiamento della tassa.

La Camera ritiene che, secondo la citata legge del 1821, i mobili non pagavano che la metà della tassa. L'attuale progetto propone che abbiano a pagare la tassa intiera.

La terza variazione consiste nell'aggiunta della categoria che comprende le successioni, le quali si trasmettono in linea retta.

Queste, a parer mio, sono le tre variazioni essenziali che il progetto di legge in discussione propone d'introdurre alla legge del 1821. Vediamo ora quale sarà la portata di tutte e tre queste variazioni. Io dirò fin d'ora la parola che sarà l'ultima della mia dimostrazione, che, cioè, l'aumento del prodotto per le finanze, in seguito a queste tre variazioni, io credo che sia di due milioni netti: e lo provo.

Io comincio per riunire insieme le due prime variazioni, e dico che l'effetto combinato di entrambe è niente meno che di duplicare il prodotto. Quanto ai mobili, la cosa è evidente: finora pagavano la metà, d'ora in avanti pagheranno l'intiero; ecco il doppio prodotto.

Quanto poi agli stabili, io confesso di non avere in proposito argomenti aritmetici; ed anzi è questa l'unica parte delle mie osservazioni che non posso appoggiare con argomenti di questa fatta; credo nondimeno che, per poco si esamini la cosa, non sarà difficile il persuadersi che, anche in quanto agli stabili, la diversità di valutazione deve duplicarne il prodotto.

Tutti sanno, infatti, come il reddito degli stabili, massime dei beni rurali, sia di molto inferiore all'interesse legale, al 5 per cento, e credo anzi che si possa ritenere fortunato quel proprietario, il quale, non coltivando da sé i propri beni, ritragga dal suo fondo il 3 od il 3 1/2 per cento.

Si ritenga poi che vi sono molte proprietà, le quali non danno assolutamente alcun reddito, come sono i casini di campagna, i giardini, i castelli ed altre simili costruzioni; si ritenga che le case in costruzione, quando si faceva la consegna sulla base del reddito, non figuravano nel prodotto, perchè non portavano ancora reddito, mentre d'ora in poi vi saranno comprese; eppure anche quest'articolo non è di così poca entità, in ora massime che la fabbricazione ha preso ed ha l'apparenza di prendere un grande sviluppo.

Si aggiunga a tutto ciò la considerazione di quella certa larghezza, che è naturale a chi deve far la consegna, quando si tratta di valutare le spese di coltivazione e di riparazioni, che tendono a diminuire la somma da pagarsi, le quali non saranno certamente calcolate nel loro *minimum*.

Si aggiunga d'altro canto, e per ultimo, quella certa strettezza nel valutare il prodotto probabile, per cui il conseguente non si dimentica certo di tener conto della possibilità delle tempeste, brine ed altrettali accidenti; si tenga conto di tutto ciò, ed io credo di non andar lontano dal vero nell'asserire che il valore calcolato sulla base del reddito netto non giunge mai alla metà del valore che hanno i beni in comune commercio. Che se vi fosse qualcuno a cui rimanga ancora qualche dubbio a tal proposito, io lo inviterei ad assumere informazioni da quelle persone che sono praticamente istruite in tale bisogna, e crederei che rimarrebbe persuaso di quanto io ho sopra asserito.

Ciò posto, chiaro apparisce che se dapprima il prodotto di simile tassa era di 723,000 lire, venendo esso duplicato mercè le due variazioni ora esaminate, verrà ad ammontare a 1,446,000 lire.